

CONDIZIONI DI SERVIZIO

Richiesta di separazione o divorzio

A chi è rivolto

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando vi sia il consenso di entrambi i coniugi, non vi siano figli minori o figli con disabilità grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

Descrizione

La richiesta può essere presentata presso:

- il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all'estero.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti. L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale nè può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza 3 maggio - 7 luglio 2016, n. 7813).

L'assistenza dell'avvocato è facoltativa.

Come Fare

Accedere al portale Online tramite le credenziali digitali (Spid o CIE).

A seguito di conferma della richiesta Online, l'Ufficiale di Stato Civile fissa un appuntamento, al quale si presenteranno personalmente e congiuntamente entrambi i coniugi, soli o con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione di accordo per la separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento, modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Viene così redatto l'atto contenente l'accordo, sottoscritto dalle parti e dall'Ufficiale di Stato Civile, che successivamente procede all'iscrizione negli appositi registri.

Cosa Serve

I richiedenti devono presentare un documento d'identità in corso di validità.

In caso di divorzio, devono presentare anche la sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno tre anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.

In caso di modifica delle precedenti condizioni, devono presentare anche il precedente accordo.